

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

63° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 25 NOVEMBRE 1997

Presidenza del vice presidente CIRAMI
indi del presidente ZECCHINO

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedo-*

filia e lo sfruttamento sessuale dei minori

(2918) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

Petizione n. 165

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE:

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| – CIRAMI (CCD) | Pag. 3, 4 |
| – ZECCHINO (PPI) | 10 |
| CENTARO (Forza Italia) | 3, 10 |
| FASSONE (Sin. Dem.-l'Ulivo) | 4 |
| TERRACINI (Forza Italia) | 10 |

2^a COMMISSIONE

63° RESOCONTO STEN. (25 novembre 1997)

(2724) Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, approvato dalla Camera dei deputati

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 11, 12, 13 e *passim*
 CENTARO (*Forza Italia*) 16
 CIRAMI (*CCD*) 16, 17, 19 e *passim*

FLICK, ministro di grazia e giustizia Pag. 12, 13, 20
 FOLLIERI (*PPI*)13, 17
 GASPERINI (*Lega Nord-Per la Padania indep.*)13, 21
 MILIO (*Misto*)13, 18
 PERA (*Forza Italia*) 21
 RUSSO (*Sin. Dem.-l'Ulivo*), relatore alla Commissione 13, 18, 19 e *passim*
 VALENTINO (*AN*) 12

I lavori hanno inizio alle ore 15,20.

Presidenza del vice presidente CIRAMI

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(2625) *Norme contro lo sfruttamento sessuale dei minori quale nuova forma di riduzione in schiavitù*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Rizza ed altri; Mussolini; Aprea ed altri; Marras e Cicu; Signorini ed altri; Storace

(113) *MANIERI ed altri: Modifica alle norme penali per la tutela dei minori*

(1820) *MANCONI ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(1827) *MAZZUCA POGGIOLINI ed altri: Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2918) *GRECO ed altri: Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori*

(2098) *GASPERINI: Norme penali sull'abuso dei minori*

Petizione n. 165

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 2625, 113, 1820, 1827, 2918, 2098, rinviata nella seduta del 18 settembre scorso.

All'ordine del giorno è iscritto anche l'esame della petizione n. 165, della signora Lorella Canesso di Verbania, che chiede l'allungamento dei termini di prescrizione dei reati di abuso sessuale in danno di minori. Ai sensi dell'articolo 141 del Regolamento, tale petizione verrà discussa congiuntamente ai disegni di legge in titolo, in quanto attinente alla medesima materia.

La senatrice Bonfietti, relatrice dei disegni di legge in esame è momentaneamente impedita a partecipare ai nostri lavori per ragioni di salute. Ha comunque invitato la Presidenza a procedere nonostante la sua assenza. Potremo pertanto iniziare svolgendo alcuni interventi in discussione generale e, per riguardo alla relatrice, rinviare i restanti alla seduta di domani mattina, alla quale la senatrice ha assicurato la sua presenza.

CENTARO. Signor Presidente, come farà la relatrice, stante la sua assenza, a replicare alle questioni poste negli interventi svolti oggi in discussione generale?

PRESIDENTE. Senatore Centaro, della nostra seduta, che si svolge in sede deliberante, viene redatto il resoconto stenografico, che risponde proprio all'esigenza di pubblicizzare quanto viene detto in quest'Aula. La senatrice Bonfietti potrà pertanto avere piena conoscenza del contenuto degli interventi dalla lettura del Resoconto.

Dichiaro aperta la discussione generale.

FASSONE. Signor Presidente, questo testo viene al nostro esame in un momento di forte sollecitazione emotiva; nessuno di noi, credo, sottovaluta infatti la tragicità degli avvenimenti di Cicciano e dei mille altri episodi commessi quasi quotidianamente in danno dei minori. Dobbiamo però cercare di esaminare questo testo difendendoci dall'eccesso di emotività e cercando di ricordare che si tratta di un disegno di legge che richiede lo sforzo di posare la mente su alcuni scenari di sfondo, di affrontare i problemi al di là della reattività emotiva che turba la razionalità e, viceversa, della razionalità tecnica che soffoca le emozioni. E siccome la sede deliberante ci priva dell'Aula come occasione tipica per queste considerazioni di carattere generale, penso sia legittimo e opportuno svolgerle diffusamente in questa sede.

Un primo spunto di riflessione nasce proprio dalla drammaticità intrinseca del tema. L'abuso dei minori è una piaga antica, come è antica la capacità dell'uomo di incrudelire su chi è debole. Ma l'esistenza di una vera e propria industria dello sfruttamento sessuale dei minori è una piaga moderna, come è tipicamente moderna l'abilità di lucrare su larga scala sul vizio altrui. E questo ci porta a vedere sotto altra luce il fenomeno deplorato dell'emergenza: perchè è emergenza non solo l'affanno di inseguire ciò che accade, in continuo debito di serenità e di riflessione; ma è emergenza anche il dovere di essere attenti a ciò che emerge, al nascere di nuove situazioni o relazioni che esigono un intervento, che non deve essere sottostimato perchè insegue i fenomeni, ma, viceversa, apprezzato perchè ne è commosso, ed elaborato perchè li vuole comprendere nella loro reale dimensione.

Il secondo spunto forse esula dall'ambito delle riflessioni di una Commissione giustizia, ma qualcuno dovrà pure affrontarlo. Ci accingiamo a rispondere al fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, con una legge che è costituita quasi interamente da norme penali. E può darsi che, per il momento, non si possa fare altro. Ma certo occorrerà interrogarsi sulle cause profonde ed in larga parte inesplorate di questa e di altre consimili deviazioni. Sul perchè dilaghi la ricerca di rapporti sessuali con minori; sul perchè sia così diffusa l'omosessualità; sul perchè si sia fatto così conflittuale il rapporto uomo-donna, e tanto intessuto di violenze e di stupri, che ha portato poco più di un anno fa a varare una nuova e più severa legge sulle violenze sessuali.

Certo, non si può negare che sia l'uomo, il maschio, l'autore di queste perversioni e di queste violenze; così come è innegabile e meritorio che sia la donna la promotrice delle normative di reazione; che siano donne le relatrici di questo disegno di legge, sia alla Camera che al Senato (fatto che qui da noi non era quasi mai accaduto, almeno in questa legislatura) e che sia tipicamente femminile

la radice e la sede dell'indignazione e della protesta contro l'abuso e la perversione.

Ma la domanda sul perchè si moltiplichino questi fenomeni dovrà pure essere posta ed affrontata con serenità, a livello sociologico; dovremo pure cercare di capire, interpellando le scienze umane, perchè il maschio si abbandoni, oggi molto più di ieri, a queste forme di sessualità anomala e crudele, e dovremo pure domandarci, recuperando un dialogo uomo-donna che oggi pare difficile, se non vi siano altri atteggiamenti possibili, oltre quello penale imprescindibile, per sanare questo malesse-re torbido e pericoloso verso il quale la sessualità maschile sta smottando.

Il presente disegno di legge apre uno squarcio su queste problematiche, in quella norma che non saprei se definire ingenua o velleitaria, cioè nell'articolo 13 comma 2, che prevede di destinare un finanziamento al «recupero» dei responsabili di questi gravi delitti. È una formula che rischia addirittura di creare ingiustificate disparità di trattamento, poichè il recupero è un obiettivo universale, e non riservato a questi soli soggetti: ma rivela se non altro l'inquietudine di cui parlavo e mostra il bisogno di un'analisi e di una risposta che non sia solo di codice penale. Io non ho nè l'intenzione nè la capacità di darla: ma porre la domanda mi pare un contributo minimo e cercare di rispondere un impegno massimo.

Il terzo spunto di riflessione, che mette in crisi un abito mentale diffuso, la pretesa di risolvere i problemi sociali con la sanzione, è che sia tempo di rifuggire dal diritto penale, o almeno di contenere la sua pervasività ed onnipresenza. Per una felice coincidenza, proprio in queste settimane ci stiamo occupando del disegno di legge sulla depenalizzazione, nato dalla universale sollecitazione ad un diritto penale minimo: la pioggia di emendamenti, fondati o meno che essi siano, sta dimostrando come vi sia un'inevitabile resistenza psicologica ad abbandonare un certo tipo di risposta a determinati fatti. Nelle stesse settimane ci siamo occupati, e torneremo tra breve ad occuparci, della legge sulla tramutazione delle pene detentive medio-brevi in misure alternative. In altre parole, stiamo cercando meno pena e meno carcere.

Nel medesimo contesto (un anno circa è tempo troppo breve per doversi parlare di medesima ottica) abbiamo varato o stiamo varando le leggi sull'usura, sulle violenze sessuali, sul diritto d'autore e la presente normativa sugli abusi in danno dei minori, cioè tutte norme che includono un più o meno pesante ricorso alla sanzione penale, o addirittura (come in questo caso) un rafforzamento di sanzioni penali in larga parte già esistenti.

Questo fa pensare che o siamo persone schizofreniche, ovvero che il diritto penale non è un moloch che inghiotte tutte le relazioni sociali, ma un *corpus* elastico che perde cellule man mano che la società acquisisce maggiori livelli di tolleranza o di autodifesa, e altre ne acquisisce man mano che la società si trova a fronteggiare fenomeni nuovi, o, appunto, emergenze che rompono livelli di accettazione prima possibili.

Ma se queste sollecitazioni evidenziano come nessuna parola d'ordine possa dirsi assoluta, rimane comunque l'interrogativo posto da una

legge, come la presente, che non solo interviene su una materia in gran parte già regolata da precedenti norme penali (intendo la legge 20 febbraio 1958 n. 75, comunemente nota come «legge Merlin»), ma lo fa nel segno di un pesante inasprimento delle sanzioni e di una propagazione dell'illecito penale assai al di là delle condotte tipiche che concretano lo sfruttamento.

Probabilmente si dovrà rispondere che sì, è necessario dilatare la penalità, per l'odiosità del fenomeno, per la sua crescente diffusione e perchè il colpire il fruitore terminale dello sfruttamento è utile per ridurre la domanda di sfruttamento.

Resta comunque un bisogno non risolto di conciliare queste due pulsioni contrastanti, di cui la seconda (il ricorso accentuato alla sanzione penale) produce preoccupazioni non solo accademiche, perchè nutrite di esperienze precedenti, nelle quali si è purtroppo constatato che, incriminati vari livelli di pericolosità, solo l'ultimo, quasi innocuo, era quello che finiva regolarmente nella rete delle denunce e delle condanne.

Vi è poi un'ultima riflessione di carattere generale che vorrei sottoporvi, ed è il condizionamento economico-culturale che guida le nostre reattività di fronte a fenomeni come quello in esame. Lo sfruttamento sessuale dei minori è cosa turpe, che ci colpisce nel profondo perchè la difesa dei bambini attiene al senso primordiale di autotutela della specie. Ma lo sfruttamento dei minori non è solo quello sessuale. Una buona parte dei prodotti che consumiamo ogni giorno passa attraverso lo sfruttamento del lavoro dei minori e noi lo sappiamo con non minore crudeltà. Una parte notevole dell'economia mondiale vive sullo sfruttamento crudele di lavoratori anche in tenera età e i guasti che questo sfruttamento produce sulla psiche e sul corpo dei bambini sono anch'essi molto gravi. Tuttavia su questo tema l'indignazione non scatta con altrettanta vivezza, vuoi perchè non possiamo creare norme che puniscano lo schiavista thailandese o il semplice consumatore italiano, vuoi perchè ovviamente è più forte la nostra commozione quando lo sfruttamento colpisce la sfera sessuale, che violenta direttamente il corpo e produce guasti non medicabili sulla psiche.

Ma poichè l'attenzione alla persona del minore deve essere integrale ritengo che – senza nulla togliere alla tragicità del fatto di cui ci occupiamo e senza ricorrere alla formula nociva del «ben altri sono i problemi», che finisce con l'allontanare da quelli e da questo – il presente disegno di legge deve essere quanto meno l'occasione per la nascita di una sensibilità e di un proposito ulteriore: quello di esigere la costruzione di una intesa economica per mettere al bando dai nostri mercati i prodotti che incorporano una quota di sfruttamento del lavoro minorile (e se riguarderà anche gli adulti, ben venga), una sorta di «protezionismo dei diritti umani» che turberà probabilmente gli interessi del commercio e della produzione, ma che costituisce il minimo etico per affrontare questa tematica senza restrizioni.

Resta infine – ma qui la considerazione, sebbene di indole anch'essa generale, tocca il piano tecnico-giuridico – la necessità di definire ciò che è difficilmente definibile e che tuttavia nel diritto penale non può non avere precisi connotati, cioè la nozione di pornografia. Il diritto pe-

nale conosce da tempo la nozione di «osceno» che, legata come è al concetto di «comune sentimento del pudore», è progressivamente arretrata man mano che arretrava quello, sino ad essere ormai inesistente quanto all'oggetto (poichè persino la genitalità più sfrontata e vistosa non viene più perseguita, purchè priva di connotati di esibizione pubblica) e rilevante solo quanto all'offerta, cioè alle modalità con cui si entra in rapporto con la pubblicazione o lo spettacolo osceno.

Come definire allora la pornografia, posto che in termini di «situazione riprodotta» essa non travalica normalmente l'ampia nozione di oscenità? Come individuare un differenziale rispetto all'osceno, per evitare che tutta la nostra costruzione normativa rifluisca banalmente, in sede giudiziaria, verso ciò che c'è già? Come evitare che il «commercio di materiale pornografico», sul quale si appunta giustamente l'articolo 3 del disegno di legge, scivoli nella non punibilità che ormai viene accordata al commercio di materiale osceno, purchè sia fatto senza diretta esibizione al pubblico?

L'interrogativo non nasce, evidentemente, da smanie classificatorie del giurista incallito ma dalla necessità di evitare che nelle aule giudiziarie evaporino l'obiettivo che cerchiamo. La risposta immediata fa perno sulla presenza di uno o più minori nella «situazione riprodotta». Ma subito l'interrogativo si sposta perchè ci si domanda allora se e quale «situazione», incorporante il minore, diventi per ciò solo pornografica: non si può certo accettare che l'innocente foto di un bambino nudo sul tappeto di casa abbia a cadere sotto lo zelo di una denuncia o che la riproduzione di una diciassettenne senza veli ma in atteggiamento non malizioso o perverso giustifichi qualche anno di reclusione.

La Camera non ha raccolto l'invito a proporre una definizione di pornografia ritenendo che la nozione fosse intuitiva, ma noi non ci possiamo sottrarre a questo compito. Anticipo che, in sede di emendamenti, sottoporro alcune formule alternative, da quella più semplice e però forse incompleta («atti sessuali commessi da o su minori») a quella più elaborata e però forse troppo analitica («agli effetti della legge penale si considera pornografico il materiale di qualsiasi genere che rappresenta persone, situazioni o atti sessuali con carattere di particolare scabrosità o ripugnanza o violenza, nel quale sono comunque presenti dei minori di diciotto anni»). Confido che la riflessione comune da qui ad allora ci permetterà di approdare ad una definizione sufficientemente valida.

Rimangono due notazioni, ancora sul piano tecnico, ma pur esse di indole generale. L'articolo 4 del disegno di legge punisce, come ho già anticipato, la semplice detenzione di materiale pornografico, al di fuori delle ipotesi di concorso con l'autore materiale dello sfruttamento. La ragione dell'incriminazione è evidente, volendosi prosciugare l'acqua della domanda attorno al pesce di chi ne trae lucro. Ma il problema, in termini di politica penale generale, è notevole nel senso che la norma non si limita a colpire chi «si procura» il materiale, ma anche chi «comunque dispone» del medesimo. In questo modo si penalizza la condotta inerte, che può essere anche del tutto distaccata da quella che realmente si vuole perseguire

(si pensi alla cassetta pornografica che viene fatta circolare tra gli amici del turista reduce dal paese in cui essa è stata prodotta).

L'estensione desta qualche perplessità perchè va in controtendenza rispetto all'obiettivo di contenere la propagazione della norma penale. La detenzione dell'oggetto pericoloso oggi è tendenzialmente immune da responsabilità penale (si pensi alla sostanza stupefacente o, appunto, al materiale osceno o, in generale, al mero possesso di quel materiale che diventa incriminabile solo se detenuto per essere messo in circolazione: la formula che spesso ricorre nelle fattispecie è quella del «detenere per vendere» o simile).

Nel caso in esame, la previsione dell'articolo 4, se non si vuole accedere a una inaccettabile costruzione che punisce la detenzione del materiale in quanto «riprovevole» in sè, deve allora proiettarsi per necessità su un'ipotesi di «ricettazione pornografica», cioè su una sorta di appendice del reato di sfruttamento del quale realizza la finalità di lucro. La si può accettare, non senza qualche riserva, ma occorrerà allora essere attenti all'elemento del dolo ed essere prudenti di fronte alle molte sollecitazioni che vorrebbero un inasprimento della sanzione e comunque la previsione della reclusione per questa fattispecie. Un impianto normativo che avesse come unico risultato concreto quello di incarcerare qualche *voyeur* indebolirebbe l'intera legge e finirebbe con l'approdare ad una mera campagna moralizzatrice, del tutto inferiore agli elevati obiettivi che il disegno di legge si propone.

L'ultima considerazione in chiave generale – fatti salvi gli emendamenti specifici, sui quali si dovrà tornare nella sede apposita – riguarda lo sfondamento del principio di territorialità del nostro diritto penale, contenuto nell'articolo 9 del disegno di legge.

Il nostro sistema, come è noto, si ispira alla regola che la legge penale italiana punisce i reati commessi nel territorio dello Stato da cittadini italiani o stranieri (articolo 6 del codice penale). Il principio subisce una dilatazione quando si tratta di delitti commessi all'estero che recano lesione ad un interesse fondamentale dello Stato italiano (articolo 7) o che hanno connotazione di delitto politico (articolo 8). Una ulteriore dilatazione è prevista per delitti particolarmente gravi commessi dal cittadino italiano all'estero (articolo 9). Infine un'ultima propagazione è contemplata quando il delitto è commesso dallo straniero all'estero, ma in tal caso occorre o che il delitto sia realizzato in danno dello Stato o di un cittadino italiano, ovvero che si tratti di delitti particolarmente gravi per i quali l'autore si trovi nel nostro territorio e non vi sia la possibilità giuridica di vederlo giudicare dallo Stato di appartenenza. Manca, come è ovvio, nel nome del principio di sovranità dei vari Stati, la potestà del nostro Stato di perseguire a piacere il delitto commesso da cittadino straniero all'estero che non sia a danno nostro.

L'articolo 9 del disegno di legge, invece, contempla la punibilità del cittadino straniero che abbia commesso uno qualsiasi dei delitti regolati dalla presente legge non solo «in danno del cittadino italiano» – il che potrebbe legittimare l'intervento punitivo del nostro Stato, alla stregua dei principi sopra ricordati – ma anche «in concorso con cittadino italiano», il che rischia di costituire o una ingerenza nella sovranità di

altro Stato ovvero una previsione infruttuosa ed inutile se il cittadino straniero non si trova nel nostro Stato.

Sembra allora preferibile, per non costruire anche qui una norma la cui propagazione eccessiva finisce con il travolgere le buone finalità, circoscrivere questa espansione del principio di territorialità del diritto penale ai soli delitti che presentano una certa considerevole gravità: non è, evidentemente, interesse di chichessia, perseguire nominalmente il cittadino, supponiamo, del Brasile che ha offerto la cassetta pornografica al nostro turista, mentre lo è senza dubbio il perseguire coloro che concorrono con il nostro *tour operator* nell'organizzare il turismo sessuale, o che ricevono dal nostro connazionale danaro o stimolino a produrre materiale pornografico o simili.

Concludendo: il disegno di legge merita senza dubbio una valutazione complessiva di stampo positivo, perchè il fenomeno in esame è uno dei più tristi e ripugnanti che si possano concepire. Sarebbe ben povera cosa la nostra mobilitazione contro l'inquinamento del mondo, se non si accompagnasse ad una mobilitazione indignata contro l'inquinamento della stessa sorgente delle generazioni future. Nessuno sforzo è di troppo di fronte ad una piaga di questo genere. Ma è importante comprendere che la risposta penale, sebbene sia la prima come produzione di effetti immediati, non è certo l'unica nè la più efficace.

Si tratta allora di costruire una risposta articolata che non faccia perno sull'esclusivo ricorso alla sanzione penale. In questa sede non possiamo permetterci di dilatare il testo normativo che ci è stato trasmesso dalla Camera, perchè ciò comporterebbe un ritardo intollerabile nel varo della legge, ma possiamo e dobbiamo impegnarci a far sì che questa risposta non sia l'unica.

Qualcun'altra è già abbozzata nell'articolato (si pensi all'articolo 13, comma 3, lettera c)), come l'attività di concertazione internazionale, che deve portare a più incisive intese e collaborazioni, a somiglianza di quanto è avvenuto e sta avvenendo, ad esempio, nella vicina materia delle adozioni internazionali. Ma è ancora poca cosa. Altre risposte devono essere dibattute e promosse: la previsione di terapie psicologiche o psicoanalitiche nei confronti degli autori di questi reati, non però in sostituzione integrale della pena, ma come servizio che si inserisce nell'esecuzione della pena stessa; l'educazione dell'adolescenza attraverso quell'imprescindibile veicolo che è la scuola, sempre più caricata di funzioni, ma sempre più necessaria per la costruzione della persona e non solo di un discente; un'educazione, ancora, che non sia solamente informazione sulla sessualità, sulla quale si sa tutto o quasi, ma sia educazione alla relazione, sulla quale ci si spende poco o nulla.

È necessaria infine un'educazione delle famiglie, sempre più propense ad interpretare il loro rapporto con i figli in termini di offerta di cose e di abbandono alle pedagogie dei *media* e della solitudine, e sempre meno disposte ad offrire ciò che i bambini soprattutto chiedono, e nella cui assenza diventano suggestionabili da altre seduzioni: l'ascolto.

Presidenza del presidente ZECCHINO

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, come sapete oggi non è presente la relatrice, senatrice Bonfietti. A causa del grande clamore provocato dai drammi avvenuti nel paese, avevamo concordato di iniziare la seduta affrontando il tema dello sfruttamento sessuale dei minori. Anche in considerazione dell'assenza della relatrice, ritengo ora opportuno, come avevamo concordato, interrompere la discussione generale e rinviarne il seguito a domani, consentendo in tal modo alla senatrice Bonfietti di ascoltare gli interventi.

TERRACINI. Signor Presidente, ritengo che avremmo risparmiato tutti molto tempo se il rinvio della discussione generale fosse stato deciso all'inizio della seduta.

PRESIDENTE. Senatore Terracini, la programmazione della seduta è compito della Presidenza, che aveva deciso di aprire i lavori con il tema della pedofilia, anche perchè avevamo assunto pubblicamente l'impegno di affrontarlo immediatamente dopo la conclusione della sessione di bilancio. Iniziando la discussione generale abbiamo quindi adempiuto a tale impegno, che deve essere però temperato con l'assenza della relatrice. Per tale ragione era stato deciso di non concludere oggi la discussione generale ed è quanto intendo fare.

CENTARO. Signor Presidente, a mio parere sussiste la seria eventualità che impegni di carattere elettorale impediscano la partecipazione di molti senatori alla seduta di domani. Si tratta di una seduta molto importante: sono previste, infatti, non solo delle audizioni di notevole rilievo collegate alla problematica dei pentiti e dei collaboratori di giustizia, ma anche il seguito della discussione generale che abbiamo iniziato oggi, anch'essa di indubbia importanza. Propongo pertanto di non rinviare alla seduta di domani (che, ripeto, temo non si potrà tenere per mancanza del numero legale) la discussione generale in corso e di proseguirla oggi.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo già discusso e stabilito l'ordine dei nostri lavori; non possiamo ridiscutere e ristabilire argomenti già esauriti. Inoltre, come tutti sapete, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi ha dato libero spazio alle Commissioni per le intere giornate di mercoledì e giovedì; ci siamo già autolimitati a mercoledì, non mi sembra il caso di esagerare oltre.

Avevamo anche stabilito che, dopo aver affrontato il tema della pedofilia, avremmo proseguito i nostri lavori con la discussione del disegno di legge n. 2724 ed è quanto intendo ora fare.

Il seguito della discussione congiunta è pertanto rinviato ad altra seduta.

(2724) *Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario*, approvato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca altresì la discussione del disegno di legge: «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario», già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è stato già esaminato in sede deliberante dalla nostra Commissione che, nella seduta del 2 ottobre scorso, ne ha deciso la rimessione all'Assemblea. In data 29 ottobre il provvedimento è stato assegnato nuovamente in sede deliberante alla Commissione. Propongo di acquisire l'*iter* già svolto alla nuova fase procedurale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno 0/2724/1/2, del quale do nuovamente lettura:

«La 2^a Commissione permanente del Senato,

premesso che:

è necessario, al fine di tutelare l'applicazione dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, porre rimedio ai problemi di sicurezza che derivano dal numero elevato di traduzioni volte ad assicurare la presenza, in sede processuale, di detenuti coinvolti in diversi procedimenti;

la video-conferenza si dimostra uno strumento tecnico valido ad assicurare – come già avviene in altri Paesi – la partecipazione dei soggetti detenuti ai sensi dell'articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario, alle udienze dinanzi ai tribunali competenti, permettendo di evitare i problemi che deriverebbero inevitabilmente dal cosiddetto «turismo giudiziario»;

considerato che:

il disegno di legge n. 2724 relativo alla «Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonchè modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-*bis* dell'ordinamento penitenziario» introduce la possibilità di utilizzare le attuali tecnologie video e audio per le videoconferenze nei confronti delle persone, ammesse in base alla legge, a programmi o misure di protezione, consentendo la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi;

gli strumenti tecnici con cui il disegno di legge si propone di risolvere tali problemi non sembrano così idonei ad assicurare il pieno rispetto delle garanzie costituzionali in materia di difesa, in quanto l'imputato in sede dibattimentale subirebbe lesioni al proprio diritto di dife-

sa se non fosse assistito anche nella sede in cui verrà escusso il teste o l'imputato di reato connesso,

impegna il Governo:

ad assumersi l'onere di sostenere le spese dell'attività professionale, ritenuto che l'imputato non può essere gravato dell'onere di dover pagare più di un difensore limitatamente all'attività svolta nel luogo in cui viene escusso l'imputato di reato connesso o il teste».

0/2724/1/2 BATTAGLIA, VALENTINO, BUCCIERO, CARUSO Antonino

VALENTINO. Signor Presidente, rinuncio ad illustrare l'ordine del giorno.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, il Governo si dichiara disposto ad accogliere l'ordine del giorno 0/2724/1/2 come raccomandazione. Infatti le problematiche ad esso sottese vanno al di là dell'ambito del disegno di legge in esame e devono essere affrontate nell'ambito della revisione e della riorganizzazione della difesa su cui sta lavorando una commissione presieduta dal sottosegretario Mirone.

La questione dell'assunzione delle spese processuali relative alla duplicazione del difensore non può trovare accoglimento in questa sede, nell'ambito di un provvedimento che stabilisce la disciplina delle videoconferenze. È per tale motivo che accetto l'ordine del giorno come raccomandazione che il Governo terrà presente nell'esame complessivo del tema della difesa.

VALENTINO. Signor Presidente, non nascondo il mio imbarazzo perchè non rammento l'atteggiamento che intendeva assumere il senatore Battaglia, primo firmatario dell'ordine del giorno, al momento assente. Rammento tuttavia una certa determinazione. Comunque, poichè non sono in grado di riferire il suo pensiero, propongo che l'ordine del giorno venga accantonato.

PRESIDENTE. Se non ci sono osservazioni, dispongo l'accantonamento dell'ordine del giorno 0/2724/1/2.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 45 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 45-bis. - (*Partecipazione al procedimento in camera di consiglio a distanza*). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, comma 1, la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio avviene a distanza.

2. La partecipazione a distanza è disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati unitamente all'avviso di cui all'articolo 127, comma 1, del codice.

3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 146-*bis*, commi 2, 3 e 4».

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, al capoverso 1, tra le parole: «in camera di consiglio» e «avviene a distanza» inserire le seguenti: «o all'udienza preliminare».

1.1

MILIO

GASPERINI. Aggiungo la firma a tale emendamento e rinuncio ad illustrarlo.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il parere del relatore è contrario. Poichè il nuovo articolo 45-*bis* prevede la partecipazione dell'imputato o del condannato all'udienza nel procedimento in camera di consiglio e l'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio (gli articoli 418 e 420 del codice di procedura penale non lasciano dubbi al riguardo), è superfluo inserire le parole «o all'udienza preliminare» in quanto il riferimento all'udienza preliminare è già compreso nella formulazione relativa al giudizio in camera di consiglio.

FLICK, *ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo esprime parere contrario per le stesse motivazioni esposte dal relatore.

GASPERINI. nonostante sia firmatario dell'emendamento, debbo dare ragione al relatore perchè in effetti quando si parla di camera di consiglio si richiama l'udienza preliminare.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

FOLLIERI. Concordo con quanto ha dichiarato il relatore, senatore Russo, perchè la norma, nel richiamarsi al procedimento in camera di consiglio, include necessariamente anche l'udienza preliminare. Tale udienza, come è scritto nell'articolo 420 del codice di procedura penale, si svolge appunto in camera di consiglio. Annuncio il voto contrario del Gruppo del Partito popolare italiano.

MILIO. Dichiaro il mio voto favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dai senatori Milio e Gasperini.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 146-bis. - (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice, nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza nei seguenti casi:

a) qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico;

b) qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento. L'esigenza di evitare ritardi nello svolgimento del dibattimento è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso distinti processi presso diverse sedi giudiziarie;

c) qualora si tratti di detenuto nei cui confronti è stata disposta l'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. La partecipazione al dibattimento a distanza è disposta, anche d'ufficio, dal presidente del tribunale o della corte di assise con decreto motivato emesso nella fase degli atti preliminari, ovvero dal giudice con ordinanza nel corso del dibattimento. Il decreto è comunicato alle parti e ai difensori almeno dieci giorni prima dell'udienza.

3. Quando è disposta la partecipazione a distanza, è attivato un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo della custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto. Se il provvedimento è adottato nei confronti di più imputati che si trovano, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in luoghi diversi, ciascuno è posto altresì in grado, con il medesimo mezzo, di vedere ed udire gli altri. Un ausiliario del giudice o un ufficiale di polizia giudiziaria designato dal giudice o, in caso di urgenza, dal presidente e scelto tra coloro che non svolgono o non hanno svolto attività di investigazione o di protezione con riferimento alla persona sottoposta ad esame o ai fatti ad essa riferiti, è presente nel luogo dove si trova l'imputato e ne attesta l'identità, dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti ed interpellando, ove occorra, a tal fine l'imputato ed il suo difensore.

4. È sempre consentito al difensore o a un suo sostituto di essere presente nel luogo dove si trova l'imputato. Il difensore o il suo sostituto presenti nell'aula di udienza e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei.

5. Il luogo dove l'imputato si collega in audiovisione è equiparato all'aula di udienza.

6. Se nel dibattimento occorre procedere a confronto o ricognizione dell'imputato o ad altro atto che implica l'osservazione della sua persona, il giudice, ove lo ritenga indispensabile, sentite le parti, dispone la presenza dell'imputato nell'aula di udienza per il tempo necessario al compimento dell'atto».

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire l'alinea e il capoverso 1 con i seguenti:

«1. Dopo l'articolo 146 delle norme di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo del 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

“Art. 146-bis. - (*Partecipazione al dibattimento a distanza*). - 1. Quando si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere e che sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, la partecipazione al dibattimento avviene a distanza”».

2.1

SCOPELLITI

Al comma 1, capoverso 1, aggiungere, dopo le parole: «del codice» le altre: «nonchè per il delitto di cui agli articoli 575, 576, 577, 578 e 579 del codice penale,».

2.22

CENTARO

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «di persona» con le altre: «dell'imputato».

2.13

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, dopo la parola: «trova» aggiungere le altre: «in stato di libertà o».

2.14

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, lettera a), dopo la parola: «gravi» aggiungere le altre: «ed accertate».

2.15

CIRAMI

Al comma 1, capoverso 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) qualora la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare l'impossibilità di svolgimento. Tale esigenza è valutata anche in relazione al fatto che nei confronti dello stesso imputato siano contemporaneamente in corso, presso altre sedi giudiziarie, distinti processi, per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis del codice».

2.2

MILIO

Al comma 1, al capoverso 1, lettera b) dopo la parola: «complessità» aggiungere le altre: «per il numero degli imputati o dei testimoni».

2.16

CIRAMI

Al comma 1, al capoverso 1, sopprimere la lettera c).

2.3

MILIO

Al comma 1, dopo il capoverso 2, inserire il seguente:

«2-bis. "Il decreto o l'ordinanza di cui al comma precedente sono immediatamente revocati se risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 1"».

2.17

CIRAMI

CENTARO. Signor Presidente, aggiungo la mia firma all'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Scopelliti.

Il disegno di legge al nostro esame nasce dalla necessità di evitare quello che viene comunemente chiamato «turismo giudiziario». Con l'emendamento 2.1 si prevede che i soggetti ai quali si può applicare l'articolo 146-bis sono esclusivamente coloro che, oltre a trovarsi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, siano sottoposti alle misure di cui all'articolo 41-bis. Ritengo che tale precisazione sia utile ai fini della concreta applicazione della normativa in quanto esclude altre fattispecie che si possono verificare comunemente nei processi, ma che non hanno certamente dato origine a questo disegno di legge e cui si può ovviare con altre misure.

Ritiro inoltre l'emendamento 2.22.

CIRAMI. Signor Presidente, ho proposto l'emendamento 2.13 in quanto ritengo che l'espressione «dell'imputato» sia più tecnica rispetto a «di persona», dizione contenuta nel comma 1, capoverso 1, dell'articolo 2: chi si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere, infatti, non può che essere l'imputato e pertanto non comprendo come mai non si sia usato tale termine.

FOLLIERI. Senatore Cirami, il termine «imputato» non è mai usato nel codice, nel quale lo stato di detenzione è sempre riferito al termine «persona».

CIRAMI. L'emendamento 2.14, propone di aggiungere le parole «in stato di libertà o» nel comma 1, capoverso 1, dell'articolo 2; ritengo infatti che l'esigenza indicata in detto comma possa maturare non soltanto «nei confronti di persona che si trova, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione in carcere», ma anche di chi si trovi in stato di libertà, magari protetto in un luogo diverso da quello in cui si tiene il dibattimento. Potrebbe infatti sussistere la necessità di interrogare a distanza anche l'imputato ammesso alla condizione di libero, per garantirne, appunto, la sicurezza.

FOLLIERI. Questa ipotesi è prevista da una norma di attuazione.

CIRAMI. L'emendamento 2.15 tende ad eliminare la genericità dell'espressione «gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico» di cui alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2, integrandola e sostituendola con l'espressione «gravi ed accertate ragioni di sicurezza o di ordine pubblico». In tal modo tali ragioni dovranno essere specificamente indicate; ritengo infatti che la «gravità» richiesta dal testo attuale della lettera *a*) possa rimanere priva di riscontri se non ne viene richiesto un accertamento che la convalidi e consolidi.

Analoghe considerazioni sono alla base dell'emendamento 2.16 con il quale propongo una specificazione, necessaria per privare di un significato generico il termine «complessità», contenuto nella lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2. Il richiamo alla «complessità», che può avere valenza diversa per ogni magistrato, potrebbe dare vita ad una disparità di trattamento, addirittura nei confronti della stessa persona ed in relazione al ricorso al medesimo strumento.

Nel tentativo di specificare il concetto di «complessità» con l'emendamento 2.16 propongo l'introduzione del criterio del numero degli imputati o dei testimoni; sono pronto comunque ad accogliere tutti i suggerimenti che perverranno in merito dai colleghi; ciò che rileva, infatti, è l'esigenza che vengano indicati e precisati criteri idonei a definire la «complessità», anche considerato che il ricorso alle video conferenze deve rappresentare un evento eccezionale.

L'emendamento 2.17 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 146-*bis*, un comma 2-*bis* che prevede la revoca immediata del decreto o dell'ordinanza di cui al comma precedente qualora risultino essere venute meno le condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 146-*bis*. Ritengo sia opportuno prevedere espressamente tale revoca per evitare che il decreto o l'ordinanza che dispongono la partecipazione a distanza valgano per l'intero processo, che può durare anche per un notevole lasso di tempo. Secondo quanto propone l'emendamento 2.17, invece, il ricorso allo strumento della video conferenza sarebbe consentito solo limitata-

mente al periodo nel quale sussistono le condizioni richieste dal comma 1 dell'articolo 146-*bis*: si tratta infatti di un sistema che abbiamo individuato come eccezionale e non di un mezzo ordinario di svolgimento del processo.

MILIO. Signor Presidente, la necessità dell'emendamento 2.2 si deduce dalla considerazione che la previsione di un semplice e mero ritardo di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2, non è tale da imporre l'esistenza di una impossibilità di svolgimento del processo. Il concetto di ritardo, infatti, è molto soggettivo e potrebbe individuarsi nella potestatività della tardività, che rappresenta un'affermazione puramente labiale; a mio parere è necessario prevedere che sussista, invece, una «impossibilità di svolgimento» del dibattimento.

L'emendamento 2.2 propone inoltre la modifica dell'espressione «distinti processi», integrandola con la precisazione che i processi contemporaneamente in corso riguardino «taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-*bis* del codice». Altrimenti l'impossibilità di svolgimento potrebbe rilevare anche se derivante da un processo, ad esempio, per costruzione abusiva, di competenza di altra sede; si corre in tal modo il rischio che casi siffatti, che chiaramente non dovrebbero portare a queste conseguenze, svincolino la normativa in esame. La specificazione dell'espressione «distinti processi», attualmente contenuta nella lettera *b*), consentirebbe di stabilire con chiarezza che i procedimenti rilevanti sono solo quelli relativi alla mafia o alla criminalità organizzata.

L'emendamento 2.3 è volto a sopprimere la lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 146-*bis*, come introdotto dall'articolo 2. Le «misure di cui all'articolo 41-*bis*» sono, infatti, a termine e per tale ragione mi sembra ultronea la loro indicazione in una norma definitiva quale l'articolo 146-*bis* dovrà essere. Per tale motivo chiedo la soppressione della lettera *c*).

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sull'emendamento 2.1 perchè esso limita eccessivamente l'operatività della riforma. Esso inoltre propone una modifica di segno opposto a quella contenuta nell'emendamento 2.3 che vorrebbe, invece, sopprimere proprio la previsione della lettera *c*) e mantenere le altre.

L'emendamento 2.22 è stato ritirato, mentre sono contrario all'emendamento 2.13 perchè si tratta di una modifica meramente formale.

Sono contrario all'emendamento 2.14 perchè mi sembra giusto che la previsione di base dell'articolo 146-*bis* valga nei confronti di persona detenuta; estenderla in linea di massima anche a imputati che si trovino in stato di libertà mi sembrerebbe eccessivo. Teniamo presente che il comma 5 del nuovo articolo 147-*bis* consente in linea generale, ma non obbligatoriamente, di utilizzare questa procedura in tutti i casi in cui vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame. Se questo emendamento venisse accolto, invece, si dovrebbe adottare la procedura della videoconferenza nei confronti non

soltanto dei detenuti per i quali ne sussiste una forte ragione ma anche di imputati in stato di libertà. Per tali motivi – ripeto – il parere è contrario.

CIRAMI. Vorrei un chiarimento. Nel caso di una persona imputata in stato di libertà e che è stata collaborante non c'è la necessità di tutelarne la riservatezza e di evitare che compaia nel dibattimento, applicando la procedura della videoconferenza?

RUSSO, *relatore alla Commissione*. L'articolo 146-bis prevede che il procedimento si svolga con la partecipazione dell'imputato a distanza ed egli non si può opporre a tale procedura. L'abbiamo detto anche durante la discussione generale. Certamente c'è una limitazione al diritto di difesa, ma essa è accettabile in uno specifico contesto su cui ci siamo già soffermati. Tuttavia estendere questa procedura anche nei confronti dell'imputato in stato di libertà mi sembra eccessivo. Il mio parere sull'emendamento 2.14 è contrario per tali motivi.

Occorre tener presente che al collaborante sentito come imputato di reato connesso si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 3 del disegno di legge e che il comma 5 di tale articolo prevede che le modalità dell'esame a distanza possono essere adottate a richiesta di parte quando vi siano gravi difficoltà ad assicurare la comparizione della persona da sottoporre ad esame. Pertanto una garanzia sotto questo profilo esiste.

CIRAMI. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 2.14.

RUSSO *relatore alla Commissione*. Sono contrario all'emendamento 2.15 perchè mi pare superfluo inserire le parole «ed accertate» nella lettera *a*) del comma 1, che prevede che la partecipazione al dibattimento avvenga a distanza «qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico». È ovvio che le gravi ragioni devono essere accertate: se non sono accertate non sussistono.

Sull'emendamento 2.2 il discorso si fa più delicato. La norma contenuta nella lettera *b*) è attualmente formulata nella maniera seguente: la partecipazione al dibattimento avviene a distanza «qualora il dibattimento sia di particolare complessità e la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento». Il senatore Milio propone di sostituire la lettera *b*) con la seguente: «qualora la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare l'impossibilità di svolgimento». Ora, i casi sono due: se l'impossibilità di svolgimento è riferita all'udienza è ovvio che questa si traduce in un ritardo del procedimento, e quindi rientriamo nell'ipotesi al momento prevista dalla lettera *b*); se invece fosse riferita al procedimento, diventerebbe estremamente difficile stabilire che la non partecipazione a quell'udienza determina addirittura l'impossibilità di svolgimento del procedimento. In sostanza il concetto è che l'impossibilità di svolgimento dell'udienza si traduce in un ritardo che è proprio quello previsto dalla lettera *b*). Pertanto esprimo parere contrario.

Per quanto concerne l'emendamento 2.16, la lettera *b*), come abbiamo visto, recita: «qualora il dibattimento sia di particolare complessità». Si vorrebbe precisare «per il numero degli imputati o dei testimoni». A me pare che la complessità possa non essere esclusivamente legata al numero degli imputati e dei testimoni; questo certamente sarà uno dei casi più frequenti ma possono anche verificarsi situazioni di complessità e possibilità di ritardo che dipendono da motivi di carattere processuale o da più processi in corso nei confronti dello stesso imputato. Se una persona è imputata anche in altri procedimenti, effettivamente possono registrarsi ritardi non dovuti alla pluralità degli imputati. Ancora, la complessità può essere dovuta alle questioni da trattare e agli accertamenti da fare. Mi sembra che quella proposta dall'emendamento 2.16 sia una specificazione che non esaurisce tutti i casi di complessità del procedimento e pertanto il mio parere è contrario.

L'emendamento 2.3, come facevo notare in precedenza, è asimmetrico all'emendamento 2.1: in sostanza si propone di sopprimere la lettera *c*). Il mio parere è contrario perchè ritengo giusto prevedere la videoconferenza per tutte e tre le ipotesi previste dall'articolo 146-*bis*.

L'emendamento 2.17 propone di inserire il seguente capoverso 2-*bis*: «Il decreto o l'ordinanza di cui al comma precedente sono immediatamente revocati se risultano essere venute meno le condizioni di cui al comma 1». A me sembra che questa previsione sia superflua perchè la partecipazione a distanza è legata a presupposti ben precisi. È evidente che se in qualunque momento nel corso del procedimento quei presupposti vengono meno viene meno con ciò stesso la legittimità della procedura che si è adottata. Mi sembra pertanto implicito che, qualora vengano meno le condizioni che hanno legittimato la partecipazione a distanza, questa procedura debba essere revocata. Pertanto il mio parere è contrario non perchè non condivida la necessità di una previsione di revoca ma perchè questa previsione, a mio parere, è già implicita nella norma.

FLICK, *ministro di grazia giustizia*. Signor Presidente, non saprei francamente che cosa aggiungere non dico di meglio, perchè non sarebbe possibile, ma di più rispetto alle argomentazioni addotte dal relatore. Esprimo quindi parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla senatrice Scopelliti e dal senatore Centaro.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.22 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.13, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.14 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.15.

CIRAMI. Signor Presidente, trovo inaccettabile la motivazione della contrarietà espressa dal relatore. Lo scopo del mio emendamento è infatti quello di aggiungere un'ulteriore specificazione delle «gravi ragioni», al fine di evitare ciò che solitamente avviene nella motivazione di questo tipo di provvedimenti, laddove la gravità non viene quasi mai giustificata, se non con l'espressione letterale «ritenuto che sussistono sufficienti e gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico», quindi, in maniera assolutamente insindacabile e incontrollabile da parte di chi dovrà poi subire il procedimento a distanza, con tutte le spese cui dovrà sobbarcarsi per farsi assistere nel luogo dove avviene la ripresa a distanza.

Pertanto, l'aggiunta delle parole «ed accertate» mira a far sì che la motivazione diventi sindacabile da parte di chi vorrebbe opporsi alla scelta di questo mezzo, che costituisce un'eccezione rispetto alla partecipazione ordinaria al dibattito.

L'irrigidimento del relatore su questa formulazione mi induce a modificare l'orientamento favorevole alla sede deliberante.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Non vorrei che rimanesse l'impressione di un irrigidimento irragionevole da parte del relatore. La motivazione apparente esiste, sappiamo tutti che è una cattiva abitudine quella che a volte hanno i giudici di non motivare le proprie decisioni o di motivarle con clausole di stile. Pertanto, anche se accogliamo la modifica proposta dal senatore Cirami, allo stesso modo si potrà dire: «purchè sussistano gravi ed accertate ragioni di sicurezza o di ordine pubblico»; questa dizione non aggiunge e non toglie nulla.

Ora, se noi stabiliamo che devono sussistere gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico, è chiaro che il giudice, per poter sostenere che tali ragioni esistono, deve accertarne la sussistenza e quindi dire esplicitamente che esse debbono essere accertate a me pare sinceramente superfluo.

Questo è il motivo per cui il mio parere sull'emendamento è contrario.

PERA. Signor Presidente, sostenere che la formula «qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico» implichi che tali ragioni debbano essere anche accertate, cioè che la dichiarazione di sussistenza assorba l'accertamento, a me pare non condivisibile. A mio avviso, infatti, l'aggiunta del termine «accertate» (o di un termine equipollente) consente il controllo sull'esistenza o meno di tali ragioni, che viceversa verrebbe meno qualora al giudice del dibattito fosse consentito di dichiararne a suo insindacabile giudizio la sussistenza.

GASPERINI. Signor Presidente, sono d'accordo con quanto testè sostenuto dai senatori Cirami e Pera: un conto è la sussistenza di certi presupposti, un altro il loro accertamento. L'accertamento è un giudizio di merito, la sussistenza è un fatto.

Pertanto – se mi permettete un consiglio – io sarei dell'avviso di sostituire le parole «qualora sussistano» con le altre «qualora vengano

accertate gravi ragioni di...». Questa formulazione, se il senatore Cirami è d'accordo, potrebbe compensare il cavolo e la merenda.

CIRAMI. Accolgo il suggerimento del senatore Gasperini e riformulo l'emendamento 2.15 nel seguente modo: *Al comma 1, capoverso 1, lettera a), sostituire la parola: «sussistano» con le altre: «siano accertate».*

L'importante è che sia previsto espressamente l'accertamento di tali ragioni, che ne consenta la sindacabilità.

RUSSO, *relatore alla Commissione*. Ribadisco il mio parere contrario perchè mi pare che non cambi assolutamente nulla.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.15, presentato dal senatore Cirami, nel testo riformulato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dal senatore Milio.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Cirami.

Non è approvato.

Poichè stanno per iniziare i lavori dell'Assemblea, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.

